

**SCRITTURA PRIVATA  
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE  
SENZA SCOPO DI LUCRO**

Il giorno nove Maggio duemiladiciotto (09/05/2018) alle ore 11,00 in Milano, Via Franchetti n. 3, sono presenti i cittadini italiani:

- **Ranieri Tiziana**, nata a Como il giorno 11 agosto 1974, residente a [REDACTED] (CO) in via [REDACTED], Codice Fiscale RNR-TZN74M51C933F
- **Nieddu Valeria**, nata a Cagliari il giorno 13 aprile 1964, residente a [REDACTED] (CA) via [REDACTED], medico, codice fiscale NDDVLR64D53B354C;
- **Carboni Karen**, nato a Imperia (GE) il giorno 21 agosto 1980, residente a [REDACTED] (IM) in via [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale CRBKRN80M61E290L.;

Premesso che essi intendono essere i soci fondatori di una Associazione avente la finalità di promuovere attività volte al sostenimento ed aiuto delle persone con Sindrome di Asperger ed autismo in genere e loro comorbilità, essi nominano di comune accordo a presiedere la riunione la signora Ranieri Tiziana, e a fungere da segretario della stessa signora Nieddu Valeria.

Gli stessi, dopo ampia discussione,

**ALL'UNANIMITÀ HANNO DELIBERATO:**

- A) di costituirsi in associazione denominata "FUNDASPIE ITALIA APS", con sede in Milano, Via R. Franchetti n. 3, avente quali principi base di essere parte attiva, all'interno degli scopi e oggetto sociale di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato sta-



tuto e durata illimitata in particolare promuovendo attività volte al sostegno ed aiuto delle persone con Sindrome di Asperger, autismo in genere e sue comorbilità;

- B) di regolare i loro rapporti sulla base dell'allegato statuto che consta di ventisette articoli che debitamente sottoscritto dai Soci Fondatori si allega al presente atto in modo formi un tutt'unico integrante e sostanziale;
- C) di versare la somma di Euro 100,00 (cento) quale quota associativa che costituirà il Fondo Comune
- D) di nominare a ricoprire gli incarichi negli organi sociali, per il primo quadriennio, la signora Ranieri Tiziana quale Presidente e la signora Nieddu Valeria quale Vicepresidente, e la signora Carboni Karen quale consigliere le quali dichiarano di accettare l'incarico e sottoscrivono il presente atto;
- E) di dare incarico al Presidente così nominato, signora Ranieri Tiziana di procedere alla richiesta del codice fiscale e della partita IVA (se necessario), di attribuire tutti gli incarichi necessari all'Associazione, di stipulare ogni convenzione ed ogni atto necessario all'avvio della attività sociale, ivi compreso l'apertura di conti correnti bancari o postali con eventuale richiesta di fidi e finanziamenti, di adoperarsi per la legalizzazione degli atti.

In fede sottoscrivono i signori:

• Ranieri Tiziana

• Nieddu Valeria

• Carboni Karen

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 6



LA PRESENTE E' COPIA FOTOSTATICA DELL'UNICO ORIGINALE  
QUI REGISTRATO IN DATA 17 MAG. 2018 AL N. 2038  
SERIE 3, CHE SI RILASCI A NORMA DELL'ART. 16 D.P.R. N. 131  
DEL 28/1/1988 IMPOSTE ASSOLTE € 200,00  
MURO DUECENTO,00

Per delega del Direttore Provinciale  
Daniela Paola CAMMILLI  
UFFICIO



17 MAG 2018  
STATUTO  
TITOLO I°

Denominazione e sede

### Articolo 1 - Denominazione - Sede - Sedi secondarie

È costituita con sede legale in Milano, Via R. Franchetti n. 3, una Associazione di Promozione Sociale a carattere sociale ed etico per la promozione del miglioramento dello stato di benessere psicofisico denominata **"FUNDASPIE ITALIA APS"**.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, essa agisce nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. È espressamente esclusa dagli scopi della Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Il suo ordinamento interno si ispira ai principi della democrazia e dell'uguaglianza di diritti e di doveri di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

L'Associazione potrà istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero, in sedi proprie o presso altre associazioni, enti o studi privati, sedi secondarie, gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione al fine di una perfetta divulgazione degli scopi della Associazione stessa.

TITOLO II°

Scopo - Oggetto

### Articolo 2 - Scopi della Associazione

L'Associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale, non a scopo di lucro. I suoi servizi sono rivolti ai soci e ai cittadini in



genere.

L'associazione promuove le proprie attività destinate al miglioramento dello stato di benessere psicofisico a mezzo di interventi, trattamenti e prassi che seguono le attuali linee guida e/o le attuali evidenze scientifiche.

Essa intende:

- divulgare e applicare i concetti e i sistemi per informare e sensibilizzare le persone sui temi inerenti lo spettro autistico ed in particolare sulla Sindrome di Asperger;
- promuovere lo studio e la ricerca su aree tematiche relative all'autismo;
- promuovere, sostenere e valorizzare tutte le iniziative scientifiche, professionali, culturali, artistiche, ricreative, sportive e di ogni altro genere tendenti, senza preclusioni ideologiche ma nel rispetto delle attuali evidenze scientifiche, a realizzare e diffondere una formazione culturale sull'autismo e sulle diverse comorbidità, tra cui i disturbi dell'apprendimento nonché i disturbi del neurosviluppo, in genere;
- perseguire finalità di ricerca, assistenza, servizio e formazione nel campo dell'autismo, nonché di coordinamento e supporto fra i soci e coloro che, a vario titolo (professionisti, privati cittadini, istituzioni, enti ed organizzazioni pubbliche e private, etc...), intendano aderire alle iniziative o fruire dei servizi proposti dall'associazione;
- promuovere e gestire centri di formazione per preparare le figure preposte nel trattamento dell'autismo e delle problematiche ad esso

correlate, ivi comprese le comorbidità, secondo le attuali linee guida e/o attuali evidenze scientifiche;

– promuovere l’inserimento lavorativo dei soggetti interessati tramite corsi di formazione e attività di tutoring, counseling, consulenza legale e quant’altro necessario allo scopo;

– Promuovere o realizzare la pubblicazione di libri, riviste, giornali, siti web, dispense, slides, eBooks e quant’altro necessario alla diffusione dell’informazione e conoscenza dell’autismo e della SA.

Inoltre l’associazione mediante specifiche deliberazioni ed incarichi potrà promuovere consulenza ai soggetti interessati su: caratteristiche dell’autismo, gestione della quotidianità, trattamenti, percorsi diagnostici, attività educative, organizzazione corsi, organizzazione laboratori, incontri con la scuola, percorsi abilitativi individuali, inserimento lavorativo, creazione servizi per le famiglie, percorsi di sostegno psicologico sia per famiglie che individuali, consulenze legali, consulenze mediche in genere.

Pertanto per raggiungere lo scopo sociale e a titolo di autofinanziamento l’associazione potrà esercitare qualsiasi attività commerciale, ricreativa, culturale e di servizi, a favore dei soci e non soci, che il consiglio direttivo deliberi di intraprendere, attuando tutte quelle attività che non contrastino con gli scopi dell’associazione. Per far ciò può promuovere la vendita mirata anche con la realizzazione di centri, negozi, locali vari, e ciò tanto al dettaglio che all’ingrosso, ovvero tramite contatto diretto, via internet o sul catalogo di prodotti inerenti all’argomento od eventualmente creati dai soci, previa richiesta ed ot-

tenimento delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni necessarie.

L'attività dell'associazione si svolgerà essenzialmente sul territorio nazionale. Oltre che nelle proprie sedi, le attività potranno essere svolte in poliambulatori specialistici, biblioteche, centri culturali, locali dedicati allo studio, centri ove si impiegano ragazzi con autismo e tramite iniziative artistiche in genere, spettacoli, giochi, aperitivi, the', caffè, summer camp, corsi di formazione per insegnanti, corsi sportivi, corsi pre lavorativi per autistici, laboratori autonomia, corsi teatro, corsi professionali, eventi finalizzati a raccolta fondi per sovvenzionare i progetti.

Tutte le iniziative dell'associazione saranno edite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di leggi sanitarie, tutela delle professioni, etc, ed attraverso persone opportunamente formate, autorizzate e/o abilitate e richiedendo, quando necessario, opportune autorizzazioni, permessi, licenze, etc..

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate solo se ad esse direttamente connesse, comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie strumentali, in particolare potrà collaborare con le altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali ed aderire agli organismi associativi aventi scopi simili.

In ogni caso le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono

stabilite dal consiglio direttivo il quale potrà effettuare tutte le operazioni mirate ad una corretta e funzionale gestione delle risorse umane e strumentali e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di qualsiasi natura, sia ordinaria che di straordinaria amministrazione, ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, con possibilità di delegare, in tutto e in parte, le funzioni qui di seguito elencate al Presidente della associazione.

Essa pertanto potrà:

- assumere e licenziare personale;
- convenzionarsi con professionisti, docenti, enti e associazioni;
- nominare avvocati e procuratori;
- erogare compensi, contributi, rimborsi spese agli eventuali dipendenti, soci, professionisti, docenti, enti e associazioni che prestino la loro opera a favore dell'associazione;
- aprire e chiudere i conti correnti bancari o postali con possibilità di fido;
- richiedere finanziamenti, contributi e sovvenzioni;
- effettuare i pagamenti di qualsiasi tipo di fornitura o servizi utilizzati dall'associazione
- riscuotere e incassare qualsiasi somma a qualsiasi titolo pervenga all'associazione rilasciando le necessarie quietanze;
- avvallare, girare, riscuotere, protestare assegni e cambiali;
- noleggiare, affittare, acquistare e vendere beni mobili ed immobili atti allo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'attività della associazione;

- chiedere la registrazione degli atti necessari per il riconoscimento giuridico della associazione e delle forme previste dalla legge;
- effettuare tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione considerate utili o necessarie allo svolgimento dell'attività dell'associazione.

L'associazione potrà instaurare rapporti con organi della stampa, della televisione, delle radio e genere con tutte le organizzazioni della grande diffusione per la pubblicazione delle proprie attività statutarie.

### TITOLO III\*

#### **Articolo 3 - Categorie di soci**

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari e onorari.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono associarsi sia persone fisiche sia enti purché la loro associazione sia compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita della Associazione.

Per la partecipazione in assemblea avranno diritto di voto solo i soci fondatori e ordinari.



#### **Articolo 4 - Soci fondatori**

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale della Associazione.

#### **Articolo 5 - Soci ordinari**

Sono soci ordinari tutti coloro che facciano domanda di ammissione alla Associazione, che partecipino attivamente alle iniziative associative e siano in regola con i contributi associativi. Il ruolo di Socio Ordinario è subordinato all'approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Articolo 6 - Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori tutti coloro che facciano domanda di ammissione alla Associazione e siano in regola con i contributi associativi.

#### **Articolo 7 - Soci onorari**

Sono soci onorari coloro a cui il Consiglio Direttivo delibera di riconoscere tale titolo vagliandone i meriti. I soci onorari sono dispensati dall'obbligo del versamento della quota annua d'iscrizione e/o associazione e non hanno diritto di voto in Assemblea ma possono parteciparvi in qualità di uditori.

#### **Articolo 8 - Domanda di ammissione**

Possono diventare soci della Associazione (senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura) coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome,

- la data ed il luogo di nascita, la professione, la residenza ed il codice fiscale;
- per gli enti dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa ed il legale rappresentante, e dovrà essere allegata copia autentica dello statuto dell'ente, e della delibera che approva la relativa iscrizione e delega la persona designata a rappresentare l'ente;
  - la domanda dovrà comprendere una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto, ai regolamenti di cui l'associazione potrà dotarsi ed alle deliberazioni degli organi sociali, di impegnarsi a versare la quota associativa.

Sulla domanda delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Articolo 9 - Diritti degli associati**

Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali della Associazione e di partecipare alla vita della Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dalla Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette, ma i soci minorenni non hanno il diritto di voto. Ai soli soci fondatori e ordinari spetta il diritto di voto all'elettorato attivo e passivo. I soci onorari e sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea ma pos-

sono parteciparvi in qualità di uditori.

### **10 - Obblighi dei soci**

i soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota associativa;
2. alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

### **Articolo 11 - Partecipazione e quota associativa**

La partecipazione alla Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale.

## TITOLO IV

### RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

#### **Articolo 12 - Recesso ed esclusione dei soci**

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio. Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data effettiva iscrizione di ogni anno, si determinerà automaticamente la perdita della qualifica di socio per morosità e ciò senza che sia necessaria alcuna comunicazione preventiva o formalità.

Nell'ipotesi che un socio perda tale qualifica per morosità e volesse far parte ancora della Associazione dovrà instaurare *ex novo* tutta la procedura d'ammissione prevista al precedente Articolo 7.

L'associato, che a qualsiasi titolo perde la sua qualità di socio, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Associazione.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- A) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- B) quando si rendano morosi nel pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative o di quanto dovuto dall'amministrazione della Associazione per i servizi;
- C) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le espulsioni saranno deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

Il socio escluso ha diritto a ricorrere all'assemblea entro trenta giorni: l'esclusione confermata dall'assemblea è definitiva.

Solo i soci espulsi per morosità possono essere riammessi, presentando domanda nei modi stabiliti dall'articolo 7 del presente statuto, previa estinzione di tutte le obbligazioni verso l'Associazione.

## TITOLO V

### FONDO COMUNE - FONDI SPECIALE

#### **Articolo 13 - Fondo Comune**

Il Fondo Comune della Associazione è indivisibile ed è costituito:

- A) dal patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dai soci fondatori;
- B) dalle quote associative dei soci;
- C) dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubblici, anche

- finalizzati al sostegno di specifici programmi, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- D) dalle erogazioni liberali da chiunque provengano;
  - E) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - F) dai proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - G) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali.

#### **Articolo 14 - Bilanci e risultato di gestione.**

L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente, entro il 31 marzo di ciascun anno, predisponde un bilancio preventivo della Associazione per l'anno solare successivo, e un bilancio consuntivo della Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente.

La bozza dei bilanci predisposti dev'essere approvata dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica e successivamente portata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Asso-

ciazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## TITOLO VI\*

### Capitolo I - *Struttura*

#### **Articolo 15 - Organi della Associazione**

Sono organi della Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

L'Associazione si ispira a principi di massima libertà e di democrazia in materia di elettorato interno, sia attivo, sia passivo, fatta salva l'esecuzione del diritto di voto dei soci minorenni e di quelli onorari, e sostenitori.

#### **Articolo 16 - Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano della Associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno una volta ogni anno solare nei termini di legge e comunque entro il 30 aprile.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in ordine alle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera in ordine alle controversie tra i soci e l'Associazione, quando queste non siano demandate al collegio arbitrale;
- elegge, se e quando previsto, gli altri organi di controllo.

#### **Articolo 17 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori dei conti, quando nominato, lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dalla Associazione.

#### **Articolo 18 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

Le assemblee sono convocate mediante invio di mail dalla mail ufficiale dell'associazione. Il Presidente può decidere di procedere alla convocazione indirizzando l'avviso ai singoli soci mediante qualsiasi mezzo idoneo e così, ad esempio, mediante telex, telefax, posta ordinaria o elettronica.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e di quelle successive e deve essere esposto o comunicato con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza oltre che presso la sede sociale anche in ogni succursale e luogo in cui siano svolte in modo continuativo attività dell'associazione. Le eventuali comunicazioni

dell'avviso di convocazione indirizzate ai singoli soci si effettuano al domicilio indicato nel libro dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. L'Assemblea convocata in seconda convocazione non può aver luogo se non dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'adunanza in prima convocazione.

In Assemblea ogni socio fondatore ed ordinario ha diritto a un voto, esclusi i soci minorenni. L'astensione equivale a voto contrario.

Le votazioni possono avvenire a voto palese per alzata di mano salvo diversa decisione assembleare, e a voto segreto e per iscritto per quanto riguarda le votazioni elettive.

È possibile per il socio delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in assemblea, ma ogni socio non può portare più di due deleghe.

Non possono essere delegati i componenti gli organi sociali e oli eventuali dipendenti soci della associazione.

L'assemblea che sia chiamata a deliberare circa lo scioglimento della associazione si riunirà con le seguenti modalità e lo scioglimento sarà deliberato con le seguenti maggioranze: in 1ª convocazione dovranno essere presenti almeno  $\frac{2}{3}$  dei soci aventi diritto di voto e dovranno approvare lo scioglimento i  $\frac{2}{3}$  dei presenti.



Non raggiungendo tale quorum, entro 30 giorni si riunirà l'assemblea in 2ª convocazione e dovranno essere presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e approvare lo scioglimento almeno la metà più uno dei presenti.

Qualora anche la 2ª convocazione non raggiunga il numero di soci necessario si darà corso ad una 3ª convocazione che sarà valida qualsiasi sarà il numero dei presenti e con voto della maggioranza dei presenti.

Analoga prassi sarà seguita in caso di modifica dello Statuto.

Di ogni riunione si redigerà il verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

#### **Articolo 19 - Presidenza della riunione assembleare**

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea elegge un segretario di Assemblea, il quale redige l'apposito verbale, sottoscrivendolo con il Presidente.

#### **Articolo 20 - Consiglio Direttivo: funzioni e poteri**

Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dall'Assemblea in numero da tre a cinque membri.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato dal Consiglio Direttivo uscente, in base agli eventuali maggiori impegni associativi in relazione ai progetti da realizzare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e quando il Consiglio si compone di due membri, da entrambi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla cooptazione di un sostituto scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci: il sostituto decadrà dalle funzioni con il Consiglio che lo ha eletto nel caso in cui, nel corso di un mandato, si dimettessero un numero superiore alla metà dei consiglieri si deve procedere alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio.

Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità statutarie.

Esso delibera sugli emolumenti eventuali da corrispondere al Segretario, al Tesoriere, e a chiunque ricopra incarichi a favore della Associazione.

Approva i bilanci preventivo e consuntivo.

Ad esso compete, in particolare:

- A) l'approvazione delle domande degli aspiranti soci;
- B) deliberare a maggioranza in materia di esclusione da socio;
- C) deliberare l'ammontare delle quote annuali di associazione, il modo di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;

- D) proporre all'Assemblea straordinaria le proposte di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- E) convocare le assemblee dei soci stabilendone l'ordine del giorno;
- F) eleggere il Presidente della Associazione, il Segretario ed il Tesoriere;
- G) dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati;
- H) deliberare l'apertura di sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale in tutto il territorio nazionale.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi.

Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dall'Assemblea in numero da tre a cinque membri.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato dal Consiglio Direttivo uscente, in base agli eventuali maggiori impegni associativi in relazione ai progetti da realizzare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche a mezzo di teleconferenza o analogo mezzo informatico. Resta inteso che in ogni caso sarà redatto

apposito Verbale come da norma vigente.

### **Articolo 21 - Consiglio Direttivo: funzionamento.**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a sua discrezione e comunque, quando il Segretario o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere fatta per scritto con avviso di ricevimento a tutti i componenti il consiglio presso il domicilio indicato nel libro dei soci, e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza si può provvedere con telegramma, fax o e-mail.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando risulta presente la maggioranza assoluta dei suoi membri in carica (entrambi nel caso di due).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Tesoriere e, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere verbalizzate, sono prese a maggioranza, ma in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

### **Articolo 22 - Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione prima della scadenza del periodo quadriennale, il Presidente sarà designato con le

stesse modalità e decadrà insieme al Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione.

Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo.

Al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, da convocarsi al più presto.

## TITOLO VII\*

### Capitolo I - Presidente Onorario

#### **Articolo 23 - Presidente onorario.**

Il Presidente Onorario, viene nominato dal Consiglio Direttivo e svolge attività di pubbliche relazioni nell'interesse della Associazione.

Non ha poteri di rappresentanza legale della Associazione, ma può ricevere singoli incarichi dal Consiglio direttivo, al cui controllo soggiace.

#### **Articolo 24 - Segretario, Tesoriere e altri collaboratori del Consiglio.**

Il Consiglio Direttivo può dare incarichi interni alla Associazione a soci e non soci fino a revoca e comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

In particolare può nominare il Segretario, il Tesoriere, il Cassiere, ecc.

Nella delibera di nomina indicherà le modalità di svolgimento dell'incarico, la durata, gli eventuali emolumenti stabiliti, i poteri

concessi e quant'altro necessario, cose tutte che non debbono essere in contrasto con il presente statuto ed i regolamenti interni.

#### **Articolo 25 - Comitati culturali e scientifici**

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Culturali e Scientifici per tutte le diverse specializzazioni della Associazione determinando in quale forme e modi si costituiscono e chi li dirige.

### TITOLO IX\*

#### Scoglimento e liquidazione

#### **Articolo 26 - Durata e scioglimento dell'Associazione.**

La durata della Associazione è indeterminata.

L'Associazione potrà essere sciolta anche anticipatamente solo con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con le maggioranze stabilite nell'articolo 17. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altre organizzazioni analoghe alla presente o a fini di pubblica utilità, sentito, quando necessario, l'organismo di controllo come da normativa vigente.

#### **Articolo 27 - Norma finale**

La vita della Associazione è retta dal presente statuto che si ha per accettato da tutti i soci fin dalla domanda di ammissione. In via residuale rispetto allo Statuto potranno trovare applicazione le norme contenute nel codice civile.

In fede sottoscrivono i signori:

- Ranieri Tiziana
- Nieddu Valeria
- Carboni Karen

